

N. 1120/2021 R.G.L.

Tribunale della Spezia

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da RITA MORETTI;

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa

l'udienza di discussione per il giorno **22/02/2022** alle ore 10:00, preavvertendo il convenuto e i controinteressati che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorreranno nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Vista l'istanza ex art. 700 c.p.c. contestualmente proposta dalla ricorrente, non ravvisati i presupposti per provvedere in assenza di contraddittorio, non essendo neppure chiaramente esposti motivi per cui la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione di un'eventuale misura,

fissa

per la discussione del solo subprocedimento cautelare in corso di causa l'udienza del **23/12/2021** alle ore 10,30.

Si notifichi, con il ricorso, a cura del ricorrente, alla parte convenuta e ai controinteressati indicati in ricorso entro il 14.12.2021 (ai fini della procedibilità dell'istanza cautelare) e comunque nel termine di legge (ai fini del giudizio di merito).

Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c.,

preso atto che il diritto vivente è ormai orientato, quasi quotidianamente, anche con precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse contro il Ministero da parte di dipendenti in cui vi siano numerosissimi controinteressati nei confronti di questi ultimi si ritiene, e in tale senso è orientata la giurisprudenza della locale Corte d'Appello, idonea forma di notifica l'inserimento di copie degli atti sul sito del MIUR e su quelli degli UU.SS.RR.,

ritenuto che proprio la normalità che questa modalità sta assumendo nel diritto vivente ne assicuri anche l'efficacia,

osservato che una tale forma di notifica alternativa appare poi necessaria nei procedimenti cautelari, in cui le formalità previste dall'art. 150 c.p.c., i cui tempi non sono né brevi né preventivabili con certezza, potrebbero non essere compatibili con l'esigenza di instaurare il contraddittorio in tempi brevi,

ritenuto che non sia necessario, per tale motivo, e tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. come previsto dall'art. 150 c.p.c.,

preso atto che l'art. 151 c.p.c. consente al giudice di prescrivere d'ufficio forme alternative di notificazione,

dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura della parte ricorrente e nei medesimi termini sopra indicati, mediante inserimento di copia integrale del ricorso e del presente decreto nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR, dell'USR Toscana e dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

La Spezia, 3/12/2021

Il giudice

Marco Viani